



Ministero dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONFERENZA NAZIONALE
DEI PRESIDENTI DEI CONSERVATORI DI MUSICA

Il Presidente

Roma, 11 novembre 2024

On. VII Commissione permanente
Senato della Repubblica

Sen. Dott. Roberto Marti, *Presidente*

Sen. Dott.ssa Giulia Cosenza, *Vice Presidente*

Sen. Dott.ssa Giusy Versace, *Vice Presidente*

On. Senatrici e Senatori, *Commissari*

Loro e-mail istituzionali

Illustrissimo Presidente,

Illustrissime Vice Presidenti,

Illustrissime Senatrici e illustrissimi Senatori,

a nome della Conferenza Nazionale dei Presidenti, del Consiglio Direttivo e mio personale, rivolgo Loro un saluto molto cordiale e grato per l'attenzione che, con l'approfondimento conoscitivo dell'atto n. 372, quale affare assegnato sullo stato della riforma dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, intendono riservare al pluriverso accademico delle arti e, in particolare, della musica, segnatamente di chi della musica vive, coltiva gli studi e condivide nella società le tante espressioni e generi, a cominciare dalla sua componente più delicata ed essenziale: gli allievi e le allieve che hanno avviato - e hanno volontà di intraprendere - l'entusiasmante e complesso percorso formativo nelle prestigiose Istituzioni italiane di alta cultura.

Tra le 105 Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale che popolano l'articolata geografia del sistema accademico italiano, i Conservatori di Stato sono i più numerosi e capillarmente diffusi, essendo gli unici del sistema dell'AFAM presenti in tutte le regioni.

Le Istituzioni conservatoriali statali sono, infatti, quasi 80, se vi comprendiamo il Politecnico delle Arti di Bergamo, originato dalla fusione tra Conservatorio e Accademia di Belle Arti, l'Istituto di Studi Superiori Musicali della Valle d'Aosta e, *ratione materiae*, l'Accademia Nazionale di Danza che ha sede a Roma.

Sono rappresentate nelle due Conferenze Nazionali dei Presidenti e dei Direttori le quali, essendo organismi pubblici di coordinamento e raccordo con il Ministero dell'Università e della Ricerca e interlocuzione con le altre istituzioni di riferimento, offrono il proprio contributo unitario alla prosecuzione e al completamento del percorso di piena autonomia, di continua valorizzazione e indispensabile rafforzamento della qualità accademica e della produzione musicale nel più ampio contesto dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Oltre a essere Organo di rappresentanza stabile presso il Ministero dell'Università e della Ricerca (che si confida possa un giorno inclusivamente denominarsi Ministero dell'Alta formazione e della ricerca scientifica e artistica), la nostra Conferenza dei Presidenti – con le sue interne articolazioni, da quelle assembleari a quelle consiliari e monocratiche – assicura uniformità di indirizzi operativi finalizzati al miglioramento della disciplina che regola l'intero sistema dell'AFAM.

E' in tale prospettiva che la Conferenza intende offrire all'On. Commissione il proprio contributo, inevitabilmente circoscritto a temi sì complessi – e talvolta inspiegabilmente tabuistici – ma prioritari e realisticamente percorribili, per la finalità ultima di rendere il sistema dell'AFAM la perla delle Istituzioni accademiche del Paese.

Sono quei temi che, a distanza di 25 anni dall'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*) e di poco più di 20 dal suo primo regolamento attuativo (emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, *recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*), necessitano tuttora di interventi normativi per dar pregio – e non isolare – un settore multiforme della cultura accademica nazionale, motore di straordinarie potenzialità interne e internazionali, sede eletta per riconoscere il valore del talento e il genio artistico.

Per tale ragione esprimo viva gratitudine e rivolgo all'On. Commissione l'apprezzamento del Consiglio Direttivo (composto da Raffaello Vignali, Enzo Fiano, Anna Carli, Colombo Carello, Fabio Moretti e dal sottoscritto, unitamente al Segretario generale Giorgio Girelli) e dell'Assemblea della Conferenza, con i suoi Presidenti, riconoscendo, sin d'ora, l'impegno del prestigioso Consesso parlamentare per il bene delle nostre Istituzioni.

Alla nota gratulatoria rivolta all'On. Commissione unisco l'apprezzamento al Ministro dell'Università e della Ricerca, nonché Senatrice della Repubblica, Prof.ssa Anna Maria Bernini, per il lavoro svolto finora: nel corso del Suo mandato di governo e grazie alla sensibilità dimostrata per le specificità del settore dell'Alta Formazione hanno visto la luce tante delle attese novità dei dottorati, della ricerca e degli altri regolamenti per l'organizzazione amministrativa e didattica (decreti del Presidente della Repubblica 24

aprile 2024, nn. 82 e 83), ai cui risultati ha contribuito la Consigliera del Ministro, Prof.ssa Maria Alessandra Gallone.

Per poter cogliere le peculiarità del compito di servizio pubblico, non semplicemente formale e simbolico, che i Presidenti rappresentati dalla Conferenza svolgono, occorre leggerne il tratto di qualificato impegno che richiede professionalità, umanità e amore per l'arte: il dettato normativo prevede, infatti, che i Presidenti delle Istituzioni dell'AFAM siano nominati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sulla base di terne di nomi a questi indicate dai Consigli Accademici, che l'arte ben conoscono e sanno di poter valorizzare attraverso designazioni ponderate di alto profilo.

Delineare e condividere insieme all'On. Commissione gli interessi comuni da perseguire servirà, perciò, a rafforzare un settore della Pubblica Amministrazione indispensabile per la Persona umana: la formazione in campo musicale che origina l'arte più accessibile, inclusiva e senza confini.

I temi prioritari cui si è fatto cenno – e che saranno svolti nella relazione tecnica qui allegata per contribuire ai lavori dell'On. Commissione – costituiscono la base naturale di un'azione, così della Conferenza, come dell'autorevole Consesso senatoriale, che contribuirà a migliorare lo *status* di ciascuna delle nostre Istituzioni, per renderlo, in armonia con i propri statuti, modello di solida rappresentanza educativa e formativa.

Proprio su modelli di piena autonomia, protetti dagli artt. 9 e 33 della Costituzione, poggiano lo sguardo e l'ascolto famiglie, appassionati d'arte e musica, istituzioni pubbliche e private, osservatori stranieri: senza mai trascurare gli studenti del nostro Paese, all'utenza straniera dovrà essere rivolta l'eccellenza dei nostri Conservatori e il beneficio, non solo artistico, del percorso di studi.

E' in tal modo che al riconosciuto prestigio delle nostre Istituzioni, reso forte dalla solidarietà interna, potrà conseguire anche il riconoscimento della qualità dell'offerta didattica e del servizio all'Amministrazione dello Stato di cui, in questi anni, si è data prova grazie alla capacità di ascoltare, chiedere consiglio e sostegno, come oggi, confidando la Conferenza nella speciale sensibilità delle Senatrici e dei Senatori dell'On. Commissione.

L'ascolto finalizzato alla realizzazione del bene pubblico – che per le nostre Istituzioni è principalmente valore artistico – è metodo capace di veicolare le decisioni più giuste e condivise: i nostri Enti, proprio perché Istituzioni di alta cultura, hanno il dovere costituzionale di assicurare quante più possibili eguali condizioni di accesso e sostegno a ciascuna Persona che intenda nutrirsi di insegnamento accademico della musica, non dimenticando, però, che è nei medesimi doveri saper riconoscere il talento e il genio artistico.

Nel ringraziare ancora l'On. Commissione, auspico un percorso unitario con la Conferenza Nazionale che ho l'onore immeritato di rappresentare: dalla musica, mezzo straordinario di interazione, possiamo imparare ad ascoltare e ascoltarci, per conoscere gli interessi da soddisfare nelle Istituzioni che siamo umilmente chiamati a servire.

Con grata deferenza.

(Ivano Iai)



Relazione tecnica

Sin dall'inizio della XIX Legislatura, la Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori di Stato, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al Ministro, Sen. Prof.ssa Anna Maria Bernini, ha ritenuto utile sottoporre all'attenzione alcune priorità programmatiche e di riforma del sistema dell'Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale (AFAM), assicurando la piena disponibilità a collaborare per contribuire alla sua crescita e alla sua innovazione.

Nel mese di aprile del 2024, il Ministro Anna Maria Bernini ha inviato ai Presidenti di tutte le Istituzioni dell'AFAM un gradito auspicio: *“L'impegno comune è far sì che queste Istituzioni diventino, al pari dell'Università, uno dei due pilastri dell'Alta formazione nel nostro Paese. Sappiamo tutti, e serve sempre ribadirlo, che le Istituzioni dell'AFAM sono la storia del Paese e danno prestigio all'Italia a livello internazionale”*.

Condividendo appieno il richiamo del Ministro all'importanza del comparto dell'AFAM e ritenendo che la Conferenza possa essere d'ausilio alle Istituzioni cui competono le scelte normative, si rappresentano alcune priorità.

L'autonomia delle Istituzioni dell'AFAM.

La prima fra le priorità è il pieno riconoscimento dell'autonomia, indispensabile perché le Istituzioni possano assicurare il buon andamento amministrativo e didattico e competere con le omologhe istituzioni europee e internazionali.

Secondo l'art. 33 della Costituzione, *Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.*

L'art. 2, c. 4, della l. 508/1999 definisce, più nel dettaglio, gli ambiti di tale autonomia: *Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.*

Lo status giuridico dell'autonomia è, però, costantemente oggetto di indebite interferenze dovute all'intervento di atti amministrativi (specialmente decreti ministeriali) o note dirigenziali che pretendono di indicare modalità operative o interpretative spesso anche confliggenti con la legge ordinaria.

Tali interferenze sull'autonomia sono illegittime per previsione costituzionale; inoltre, l'esperienza applicativa nel corso degli anni ne ha dimostrato l'effetto negativo sulle procedure burocratiche, poiché hanno ingenerato confusione interpretativa, mutamento improvviso di prassi positive e segnato il passo a quelle *contra legem*, l'incremento ingiustificato delle spese e l'incertezza finalistica e operativa della gestione amministrativa e didattica.

La Conferenza ritiene, quindi, prioritario:

- garantire il pieno riconoscimento e rispetto dell'autonomia delle istituzioni dell'AFAM, al pari di quanto previsto per il modello universitario;

- fermo il riconoscimento dell'autonomia, tenere il sistema dell'AFAM distinto rispetto a quello universitario, in ragione delle differenti situazioni e dimensioni, sia sul piano della c.d. *governance*, sia sul piano dell'attività didattica e di produzione artistica.

A tal fine, la Conferenza propone:

- il trasferimento del personale alle dipendenze delle Istituzioni. Il personale alle dipendenze dal Ministero e non delle Istituzioni, come avviene nelle Università, è una contraddizione dell'autonomia (anche il d.P.R. n. 83 del 2024 in materia di reclutamento, di fatto, continua a considerare le Istituzioni dell'AFAM come uffici periferici del MUR, con appesantimento burocratico delle funzioni). Occorrerebbe creare, perciò, un gruppo di lavoro (per es. Ministero - Presidenti) per lo studio del passaggio del personale e delle relative risorse in una proiezione decennale, con riferimento sia alla retribuzione, sia al fondo incentivante. Occorrerebbe, inoltre, avviare l'interlocuzione con il MEF per la quantificazione. A tali fini, la Conferenza Nazionale si rende disponibile a collaborare nella prospettiva di un testo normativo;

- la revisione degli Statuti che, in molte Istituzioni, risentono di un mancato aggiornamento che non li pone al passo con l'evoluzione, sia per le funzioni assegnate (terza missione, ricerca, dottorati, ecc.), sia per il modello di riferimento, che risente della pregressa natura scolastica e non va incontro alle ben diverse finalità ed esigenze dell'Alta Formazione.

A tali fini, si sollecita, in particolare, l'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 8 bis della l. 508/1999: *Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, le istituzioni di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8 del presente articolo, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo, nonché forme sostenibili di organizzazione dell'attività di ricerca. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonché delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;*

- la revisione del regolamento di contabilità e amministrazione: si tratta di un atto rilevante per la gestione amministrativa che necessita di aggiornamenti periodici, possibili *anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi* (art. 2, c. 4, l. 508/1999), dovendosi tener conto non solo della specificità delle Istituzioni dell'AFAM, che potrebbero richiedere modelli semplificati, ma anche alla luce della legislazione parallela, come quella che ha dato vita al nuovo codice dei contratti pubblici. A tal fine potrebbe essere utile istituire un tavolo permanente di lavoro MUR - MEF - Presidenti finalizzato alla redazione di modelli unitari o all'aggiornamento di quelli adottati;

- una maggiore attenzione sull'organizzazione della didattica, dalle cui scelte possono derivare effetti sui bilanci dei Conservatori. Occorrono, a tal fine, indicazioni chiare sulla programmazione da parte del Ministero, come previsto dalla l. 508/1999.

I regolamenti riguardanti gli ordinamenti didattici, pur permanendo la necessità di adeguamento rispetto alle esigenze formative degli *standard* europei, non possono giustificare comportamenti *ad libitum* di uffici e organismi (CNAM e ANVUR).

Inopportune e, comunque incompatibili con il principio di autonomia, sono le invasioni di campo nell'organizzazione della didattica.

Casi di comunicazioni informali di atti di Commissioni del CNAM (e non del CNAM stesso) attraverso il CINECA, con richieste anche improprie (es.: deliberazioni dei Consigli di amministrazione su aspetti sui quali non vi è nessuna competenza del CNAM, previsioni basate su disposizioni normative superate, ecc.), in tempi ristrettissimi non giovano, né aiutano il sistema e le singole Istituzioni, ché, viceversa, vengono messe in serie difficoltà. E', poi, del tutto estemporaneo che organismi con funzione consultiva e propositiva avochino a sé competenze di cui non sono titolari, come l'interpretazione delle norme di sistema, non essendo tale prerogativa loro attribuita da nessuna legge.

A tal fine, la Conferenza propone che:

- a. le funzioni del CNAM vengano puntualmente ricondotte alle competenze di legge e allineate, in relazione ai programmi didattici, a quelle del CUN.
- b. vengano previste procedure formali di comunicazione di atti formali da parte del Ministero, e non del CNAM, che ha funzioni consultive e propositive, non interpretative delle norme e tantomeno deliberative e vincolanti per le Istituzioni dell'AFAM. A maggior ragione ciò valga per il CINECA, il tutto nel rispetto della legge e dell'autonomia.
- c. si riveda l'interpretazione, non suffragata da alcuna norma, per la quale si possono istituire bienni (magistrali) solo in corrispondenza di corsi triennali di identica denominazione. Tale previsione è contenuta unicamente in un atto amministrativo (d.m. n. 14/2018) che, qualora potesse avere una ragion d'essere in una fase sperimentale, non ne ha alcuna a regime. Anzi, tale previsione è una contraddizione palese della logica del c.d. 3+2, che deve prevedere che il biennio sia di specializzazione, come avviene regolarmente nel sistema universitario. Per fare un esempio, non ha senso avviare corsi triennali di clarinetto storico, o di euponio, o di violino barocco, ecc.: servirebbero solo a istituire cattedre senza studenti, con aggravio di spesa (cattedre vuote; ore aggiuntive abnormi, ecc.) o di creazione di condizioni di inoccupabilità degli studenti.

Pertanto, appare opportuna un'interpretazione correttiva del d.m. citato il quale, in tal modo, porrebbe nel nulla la nota del Direttore generale del MUR n. 38011 del 1° dicembre 2022 (*[...] l'attivazione di un nuovo corso di diploma di secondo livello potrà essere proposta da tutte le Istituzioni come prosecuzione degli studi di trienni già formalmente autorizzati presso la medesima Istituzione. In conseguenza di ciò, in riferimento all'a.a. 2022/2023, non potranno essere avanzate proposte di attivazione di bienni qualora i trienni di riferimento non siano giunti, nel corso del corrente anno accademico, almeno al secondo anno di attivazione*);

- con riferimento al personale docente e al relativo contratto, la Conferenza prende atto dell'approvazione del nuovo regolamento sul reclutamento (sopra citato). Nondimeno, ritiene indispensabile il passaggio al sistema pubblicistico.

Testi normativi di proposta e relazioni tecniche difettano di un elemento imprescindibile: la quantificazione dei costi con proiezione a 10 anni. Senza tale calcolo (comprensivo della quota dell'attuale MOF, dal momento che - successivamente - la contrattazione decentrata si applicherebbe al solo personale TA), la revisione normativa rimane un'utopia.

In proposito, la Conferenza ritiene necessario:

- a. coinvolgere RGS - MEF per l'istruttoria;
- b. coinvolgere le Conferenze dei Presidenti, considerati gli effetti in termini di bilancio e organizzazione.

La valutazione.

Strettamente correlato al tema dell'autonomia e del margine di ampliamento della stessa – così come a quello delle risorse – è il tema centrale della programmazione e della valutazione. Il decreto attuativo della l. n. 508/99 non è mai stato emanato, pur essendo urgente ed essenziale. Questa lacuna regolamentare non può in alcun modo giustificare l'emanazione di atti "suppletivi" da parte dell'ANVUR, *nelle more dell'approvazione del regolamento con decreto del Presidente della Repubblica*, di linee guida non rispettose dell'autonomia, peraltro non concordate con gli enti. Ciò anche in ragione dell'assenza di rappresentanti delle Istituzioni dell'AFAM nell'Organo direttivo dell'Agenzia.

A tal fine, la Conferenza ritiene indispensabile:

- che le linee guida ANVUR previste dal decreto sui dottorati:
 - o siano discusse e condivise preventivamente con le Conferenze e successivamente allegate al decreto stesso;
 - o siano finalizzate a garantire qualità, nel rispetto dei principi e diritti costituzionali, senza elementi di *gold plating* rispetto alle linee guida ESG e limitando gli aspetti burocratici che gravano pesantemente anche sul sistema universitario; in altri termini, che non vengano richiesti *standard* superiori rispetto a quelli definiti dagli standard internazionali (ISO 9001:2015).
- che la definizione del testo di regolamento sulla valutazione non sia affidata ai soli uffici ministeriali, all'ANVUR e al CNAM, ma preveda il coinvolgimento, in ogni fase, delle Conferenze dell'AFAM;
- che tale testo e gli organismi preposti operino nel pieno rispetto dell'autonomia statutaria e dei ruoli degli Organi, senza sovrapposizioni o invasioni di campo (ad esempio sugli aspetti relativi alle politiche di bilancio, per cui vi sono già gli organi di decisione, come i Consigli di amministrazione, e di controllo, come i revisori MUR e RGS - MEF). Tali situazioni porterebbero inevitabilmente a pressioni improprie e a un'inflazione dei contenziosi. Deve essere prevista, inoltre, l'invarianza degli oneri rispetto alle prescrizioni dell'ANVUR.

A tal fine, la Conferenza propone di:

- a. riprendere i lavori del Tavolo AFAM al fine predisporre e poi aggiornare il testo del regolamento sulla valutazione;
- b. prevedere la necessità di indicare normativamente gli ambiti di azione del CNAM (sul modello del CUN);
- c. vigilare, da parte del Ministero, sul rispetto dei limiti delle funzioni di legge attribuite all'ANVUR.

Il sistema di governo delle Istituzioni.

Il coinvolgimento della Conferenza Nazionale dei Presidenti - e delle altre Conferenze dell'AFAM - nelle prospettive di riforma del sistema e, segnatamente, del d.P.R. n. 132/2003 è inesistente a ogni livello istruttorio e decisionale.

La Conferenza Nazionale non risulta, infatti, né coinvolta, né consultata dal Ministero, promotore delle riforme, dagli altri soggetti istituzionali interessati, e tuttavia consultati, come il CNAM, e, infine, dalle Commissioni parlamentari di riferimento, nonostante le richieste di invito recapitate formalmente.

Ciò appare in disarmonia più che con la legge, con l'interesse generale dell'AFAM, ché, al contrario, consiglierebbe di consultare costantemente gli Organi rappresentativi delle quasi 80 Istituzioni conservatoriali e delle oltre 100 Istituzioni del sistema, non solo perché direttamente interessate alle questioni oggetto delle riforme, ma anche in ragione delle previsioni che assegnano alle Conferenze specifiche funzioni di raccordo e coordinamento con il Ministero e le Pubbliche Amministrazioni *in subiecta materia*.

A riguardo, la Conferenza segnala:

- a. l'indispensabilità di istituzionalizzare la consultazione della Conferenza - e delle Conferenze - nelle occasioni di intervento normativo o regolamentare sul sistema di governo delle Istituzioni dell'AFAM;
- b. l'opportunità di conservare il sistema di governo binario, o duale, delle Istituzioni dell'AFAM, più moderno e conforme ai modelli internazionali di quanto non lo sia quello universitario, assegnando ai Presidenti il ruolo di garanzia, oltre a quello già previsto di legale rappresentanza;
- c. la necessità di una figura interna con funzioni dirigenziali, anche associata (sul modello dei Segretari Comunali), con mandato temporaneo sul modello universitario;
- d. l'opportunità di prevedere l'incompatibilità tra i componenti dei Direttivi delle Conferenze, del CNAM e degli esperti dell'ANVUR.

ooo ooo ooo

Il finanziamento delle Istituzioni.

Il finanziamento delle Istituzioni dell'AFAM è insufficiente.

In termini numerici, il sistema dell'AFAM ha gli stessi numeri di un grande ateneo (es. Bologna). Se si elimina dal finanziamento del FFO la voce stipendi (per ora attualmente sostenuti dal Ministero), il rapporto tra AFAM/FFO - UniBO (al netto del costo del personale) è meno di 1/10. Il finanziamento attuale non consente di coprire neppure il costo delle utenze di acqua, luce e gas.

Si è consapevoli che l'aumento dei finanziamenti è legato alla valutazione, oltre che alla disponibilità di fondi sul bilancio dello Stato, ma il finanziamento attuale è sotto la soglia di sopravvivenza per molti enti.

È necessario intervenire sui criteri di riparto del fondo attuale.

Infatti, il peso della "spesa storica" (che pesa per il 45%!) può demotivare le Istituzioni efficienti e virtuose. Combinato con il peso eccessivo del numero di studenti (utilizzato spesso per i riparti del MUR), crea inoltre uno svantaggio poco comprensibile tra Accademie e Conservatori (dove non vi sono classi numerose per definizione). Attualmente, però, circa

il 50% delle risorse viene destinato alle Accademie che sono meno del 20% dell'intero sistema dell'AFAM.

Inoltre, il criterio della spesa storica deve essere necessariamente superato a fronte della pressoché definitiva statizzazione degli enti, per i quali, evidentemente, non vi può essere alcuno storico nel finanziamento statale.

A tal fine, la Conferenza propone:

- a. di rivedere integralmente gli indicatori e i relativi pesi per il risparmio in base ai costi *standard*;
- b. di istituire un tavolo di esperti, anche con componenti designati dalle Conferenze, per definire il nuovo algoritmo di riferimento.

ooo ooo ooo

I rapporti con il MIC.

I Conservatori hanno continui rapporti con il MIC: per le sedi storiche, per le biblioteche e per le collezioni di strumenti antichi (sui quali il Ministero svolge funzioni di vigilanza). Tuttavia, il MIC non interviene per la valorizzazione del patrimonio che, al contrario, dovrebbe sostenere anche al fine di favorire, attraverso proprie politiche integrate con il MUR, i percorsi di occupabilità degli studenti.

La Conferenza dei Presidenti risulta già coinvolta nell'ambito di un tavolo congiunto MIC - MUR.

A tal fine, la Conferenza propone:

- a. l'istituzionalizzazione di un tavolo tecnico MUR - MIC - Conferenze AFAM per definire protocolli per l'assegnazione di risorse (PNRR, PON - FSE, ecc.) per la tutela e la valorizzazione del patrimonio;
- b. l'istituzione di un tavolo di confronto per verificare la possibilità di destinare fondi del FUS (Fondo Unico dello Spettacolo) anche ai Conservatori, alle Orchestre giovanili, ecc., ovvero di prevedere premialità di punteggio ai soggetti finanziati che prevedono nel cartellone iniziative in collaborazione con i Conservatori o le Orchestre giovanili.

ooo ooo ooo

Le indennità di presidenti, direttori, nuclei di valutazione.

Occorre assumere una posizione unitaria con riferimento alle indennità, comunque da riequilibrare, previste per gli Organi e componenti di Organi in quiescenza, in relazione ai quali persiste un'interpretazione ambigua, contenuta in atti non aventi valore di legge o di regolamento (Ministero della Funzione Pubblica).

A tal fine, la Conferenza propone:

- la condivisione di un testo normativo di interpretazione autentica della l. 234/2021.

CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI DEI CONSERVATORI DI MUSICA

(D.M. 1 Agosto 2012 n. 143)

Elenco elementi di documentazione

1. Art. 33 Costituzione
2. Legge n. 508/ 1999
- 3.D.P.R. n.132/2003
- 4.D.M. n.143/2012
5. Regolamento funzionamento Conferenza dei Presidenti
- 6.Documentazione inerente corresponsione indennità presidenti in quiescenza
7. Articolo Giustizia Amministrativa n.2-2015

COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**Modificazioni introdotte dalla legge costituzionale
26 settembre 2023, n. 1 «Modifica all'articolo 33
della Costituzione, in materia di attività sportiva»
(G.U. n. 235 del 7 ottobre 2023)**

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.¹

¹ Comma introdotto dalla legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 «Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva» (G.U. n. 235 del 7 ottobre 2023).

"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

Art. 2

(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)

1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.

4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate

in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

- a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
- b) i requisiti di idoneità delle sedi;
- c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
- d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
- e) le procedure di reclutamento del personale;
- f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
- g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
- h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
- i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1.

8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
- b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;
- c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
- d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
- e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi

in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

- a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
- b) i requisiti di idoneità delle sedi;
- c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
- d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
- e) le procedure di reclutamento del personale;
- f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
- g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
- h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
- i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1.

8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
- b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;
- c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
- d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
- e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi

onori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;

h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché strutture delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;

l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.

Art. 3

(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)

1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;

b) sui regolamenti didattici degli istituti;

c) sul reclutamento del personale docente;

d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) la composizione del CNAM, prevedendo che:

1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;

2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);

b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;

c) il funzionamento del CNAM;

d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:

a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;

b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;

c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;

d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;

e) un direttore amministrativo.

4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.

5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.

Art. 4

(Validità dei diplomi)

1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.

2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.

3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).

Art. 5

(Edilizia)

1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

Art. 6

(Diritto allo studio)

1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.

Art. 7

(Norma transitoria e finale)

1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati.

Art. 8

(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalità della presente legge è realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 9

(Norme finanziarie)

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (Istruzione artistica - Strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, comprensivo dei costi per la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera d), nonché all'articolo 4, comma 3, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000)

D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 ⁽¹⁾.

Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508 ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 2003, n. 135.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 21 luglio 2003, n. 3246/Segr/AFAM; Nota 8 settembre 2003, n. 3270/Segr/AFAM; Nota 9 dicembre 2003, n. 3474/Segr/AFAM; Nota 23 dicembre 2003, n. 4925.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la *legge 21 dicembre 1999, n. 508*, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto, in particolare *l'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999*, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;

Visto *l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Considerata la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lettera f), della *legge n. 508 del 1999*;

Acquisiti i pareri dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'*articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999*, resi nelle adunanze del 7 novembre 2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8 aprile 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001 e del 6 maggio 2002;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari resi nelle sedute del 2 e del 3 agosto 2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002;

Considerato che i pareri predetti sono tra loro discordanti;

Ritenuto di conformarsi alle indicazioni del Consiglio di Stato, conservando al vertice delle istituzioni di alta formazione l'assetto binario previsto dalla legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana il seguente regolamento:

Capo I

Principi e disposizioni generali

1. *Finalità e definizioni.*

1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonché per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché da parte dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza.

2. Il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente riconosciute.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per «Ministro» e per «Ministero», rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per «istituzioni», le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;

c) per «organi di gestione», i consigli di amministrazione delle Istituzioni;

d) per «CNAM», il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

e) per «legge», la *legge 21 dicembre 1999, n. 508*.

2. Autonomia statutaria.

1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, disciplinano:

a) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;

b) lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;

c) modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'istituzione;

d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della legge;

e) modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;

f) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;

g) l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;

h) per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;

i) per l'Accademia nazionale di danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo.

1. Le istituzioni dettano, con propri regolamenti, in conformità alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, ed in particolare:

a) il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;

b) i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge.

Capo II

Organizzazione

4. *Organi.*

1. Sono organi necessari delle istituzioni:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il consiglio accademico;

e) il collegio dei revisori;

f) il nucleo di valutazione;

g) il collegio dei professori;

h) la consulta degli studenti.

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

5. *Presidente.*

1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

2. Il presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale ⁽³⁾.

3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni ⁽⁴⁾.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 31 ottobre 2006, n. 295 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2006, n. 298). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. - Norma transitoria. - 1. I presidenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi presidenti nominati con le modalità di cui

all'articolo 1. A tale fine, il consiglio accademico effettua la designazione della terna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.».

(4) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.P.R. 31 ottobre 2006, n. 295* (Gazz. Uff. 23 dicembre 2006, n. 298). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. - Norma transitoria. - 1. I presidenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi presidenti nominati con le modalità di cui all'articolo 1. A tale fine, il consiglio accademico effettua la designazione della terna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.».

6. Direttore.

1. Il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.

2. Il direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi degli *articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, il Ministro, acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.

4. Il direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

5. Il direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

6. Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.

7. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio.

7. Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico;

d) uno studente designato dalla consulta degli studenti;

e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3. Il consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.

6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:

a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;

b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'istituzione;

c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;

d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.

7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

1. Il consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.

2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:

a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;

b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.

3. Il consiglio accademico:

a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;

b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);

c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;

e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;

f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.

9. Collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*; il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

10. Nucleo di valutazione.

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

11. Collegio dei professori.

1. Il collegio dei professori è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli assistenti, dai pianisti accompagnatori e dagli accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo modalità definite dallo statuto dell'istituzione.

12. La Consulta degli studenti.

1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

2. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) il direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

13. Uffici e organizzazione amministrativa.

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
 2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.
 3. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
 4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.
-

Capo III

Procedure e norme finali

14. Statuto e regolamenti.

1. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei professori e la rappresentanza degli studenti appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.

2. In sede di prima applicazione:

a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori;

b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;

c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti,

secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento didattico è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.

5. Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.

15. Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

16. Norme transitorie.

1. I direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di danza in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto del verificarsi di cause previste dalla normativa vigente.

17. Abrogazione di norme.

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti norme: articolo 212, comma 1, comma 2, comma 4 e comma 5, articoli 213, 216, 220, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 221, 222, 228, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 e comma 6, articoli 229, 230, 231, 241, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 242, 243, 254, 255, 256, 257, 367, comma 1 e comma 2, articoli 368, 369, 370, 371 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*.

Decreto Ministeriale 1 agosto 2012 n. 143

Costituzione della conferenza dei presidenti dei conservatori di musica



Il Ministro dell'Università e dello Sport

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

Ritenuto che nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuna istituzione è necessaria comunque una attività di coordinamento e di raccordo sul piano operativo per gli aspetti di carattere generale;

Valutata l'opportunità di costituire la conferenza dei Presidenti dei Conservatori di Musica quale organismo stabile di interlocuzione tra l'amministrazione e i Conservatori per l'approfondimento delle problematiche gestionali del settore, anche al fine di assicurare una uniformità di indirizzi operativi nell'attuazione e nel monitoraggio del processo di riforma;

DECRETA

Art. 1

Per le finalità indicate in premessa è costituita la conferenza dei Presidenti dei Conservatori di Musica.

Art. 2

La conferenza delibera il proprio regolamento di funzionamento e la sua attività non può comportare oneri a carico del bilancio del Ministero.

Roma, 1 agosto 2012

Il Ministro
f.to Francesco Profumo



CONFERENZA
DEI PRESIDENTI
DEI CONSERVATORI
DI MUSICA

organo ausiliario della PA istituita con DM 143/2012



CONFERENZA
DEI PRESIDENTI
DEI CONSERVATORI
DI MUSICA

organo ausiliario della PA istituita con DM 143/2012

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

della Conferenza dei Presidenti dei Conservatori di Musica Italiani
(deliberato dalla Assemblée il 14.9.2022)

Art. 1 – Costituzione, composizione, sede e durata

1. È costituita la Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori di Musica italiani, di seguito denominata "Conferenza", secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 1° agosto 2012 n. 143.
2. Sono componenti di diritto della Conferenza i Presidenti in carica, come risultanti dai relativi decreti di nomina, dei Conservatori di Musica italiani (ISSM), nonché i Presidenti Emeriti, ove tale figura sia prevista statutariamente.
3. La sede è eletta presso il Ministero dell'Università e della Ricerca – Roma.
4. La durata della Conferenza è illimitata.

Art. 2 - Finalità

1. La Conferenza, nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuna Istituzione, si configura come un organismo stabile di interlocuzione e di rappresentanza dei Conservatori presso il Ministero, per l'approfondimento delle problematiche gestionali del settore, anche al fine di svolgere attività di coordinamento e di raccordo sul piano operativo per gli aspetti di carattere generale, e di assicurare una uniformità di indirizzi operativi nell'attuazione e nel monitoraggio del processo di riforma.
2. In particolare, essa ha lo scopo:
 - a. di facilitare lo scambio di informazioni tra i Presidenti su esperienze e indirizzi;
 - b. di approfondire lo studio e la ricerca di soluzioni dei problemi comuni dell'Alta Formazione Musicale, con particolare riguardo alle tematiche di diretta competenza dei Presidenti e dei Consigli di Amministrazione dei Conservatori, rappresentandone le esigenze agli organi competenti, ai mezzi di comunicazione e all'opinione pubblica;



- c. di presentare al Governo, al Parlamento ed alle altre Istituzioni, anche su loro richiesta, valutazioni, pareri e proposte di provvedimenti, anche legislativi, per il miglioramento del funzionamento delle Istituzioni musicali;
 - d. di proporre ai Conservatori le scelte che possono assumere riguardo a problemi di interesse comune;
 - e. di contribuire attivamente allo sviluppo di un coerente sistema europeo per l'Alta Formazione e la Ricerca in campo musicale e all'allargamento delle collaborazioni internazionali;
 - f. di assumere ogni iniziativa utile all'interesse generale delle Istituzioni del Comparto anche in riferimento alle attività di produzione in collaborazione con le altre Conferenze.
3. Per il perseguimento di tali finalità, la Conferenza può assumere le iniziative ritenute opportune, tra cui:
- a. raccolta ed elaborazione di dati sulle Istituzioni del Comparto;
 - b. formulazione di valutazioni e pareri su provvedimenti normativi e/o amministrativi del Comparto, e relative proposte;
 - c. consultazioni con gli organi ministeriali;
 - d. promozione di attività di coordinamento tra le Istituzioni del Comparto.
4. La Conferenza, inoltre, mantiene rapporti con enti, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali; promuove scambi internazionali ad ogni livello; assume ogni altra iniziativa che possa giovare alla promozione e al prestigio dei Conservatori.
5. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Conferenza, con delibera dell'Assemblea, può incrementare i propri ambiti operativi mediante specifiche iniziative, ivi compresa l'attivazione di apposite strutture, la sottoscrizione di accordi e convenzioni, nonché la partecipazione ad enti, organismi e società che perseguano finalità affini e compatibili con gli scopi della Conferenza.

Art. 3 - Organi della Conferenza

1. Sono organi della Conferenza:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Tesoriere
2. La cessazione dall'ufficio di Presidente di Conservatorio comporta la immediata decadenza da tutti gli organi della Conferenza.

Art. 4 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i componenti della Conferenza.



CONFERENZA
dei PRESIDENTI
dei CONSERVATORI
di MUSICA

organo ausiliario della PA Istituita con DM 143/2012

2. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo tra i componenti della Conferenza e delinea, su base annuale, i programmi e le principali linee di intervento della Conferenza.
3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, preferibilmente all'inizio del mese di ottobre.
4. L'Assemblea deve altresì essere riunita quando lo richiedano per iscritto almeno due componenti del Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.
5. Essa è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, con preavviso, di norma, di almeno dieci giorni. In caso di motivata urgenza, la convocazione può essere fatta con termine dimezzato. La data e l'ordine del giorno della seduta vengono comunicati ai componenti per posta elettronica.
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega, di almeno la metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto da altre norme del presente Regolamento.
7. L'assemblea può essere tenuta anche a distanza, con ausilio di strumenti informatici, su disposizione e con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.
8. La Conferenza può esprimersi con consultazione scritta, da rendersi entro 7gg dal ricevimento della proposta di delibera, sui temi per i quali il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. In caso di mancata risposta nel termine indicato, la proposta si avrà per accettata.
9. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, a meno che un terzo dei votanti, deleghe incluse, chieda la votazione per scrutinio segreto. Sono effettuate a scrutinio segreto, anche on-line, le votazioni riguardanti le persone.
10. In ogni caso sono rispettati i quorum richiesti.
11. Quando un componente non abbia la possibilità di intervenire personalmente alla riunione dell'Assemblea, potrà conferire delega scritta ad altro componente. La delega sarà valida per una sola riunione specificamente indicata nella delega stessa. Il delegato non può conferire delega ad altri.
12. Ogni componente dell'Assemblea potrà rappresentare per delega altri associati nella misura massima di due.
13. I verbali delle sedute dell'Assemblea vengono approvati prima della chiusura della seduta o nella seduta immediatamente successiva, o con consultazione scritta, redatti a cura del Segretario Generale e sottoscritti dal Presidente e dallo stesso Segretario. Di ogni verbale viene trasmessa copia ai componenti della Conferenza, a cura del Segretario Generale.

Art. 5 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo svolge le attività per le quali la Conferenza è stata istituita, fatte salve quelle riservate alla Assemblea, e resta in carica per tre anni e in ogni caso sino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
2. Del Consiglio fanno parte sette componenti eletti dall'Assemblea.



3. Chi intenda candidarsi per il Consiglio Direttivo deve far pervenire al Presidente in carica la propria candidatura possibilmente accompagnata da un documento contenente i propri intendimenti operativi, almeno quindici giorni prima della riunione fissata per la elezione, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nell'avviso di indizione delle elezioni. Il Presidente senza indugio, e comunque almeno sette giorni prima della riunione, trasmetterà le candidature e i documenti a tutti i componenti dell'Assemblea.
4. L'Assemblea, anche on-line e con voto segreto, provvede alla elezione di sette componenti del Consiglio Direttivo mediante l'espressione, da parte di ciascun componente, di non più di cinque preferenze.
5. Risulteranno eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulteranno eletti i più anziani nella funzione di Presidente.
6. Ai fini dell'elezione del Consiglio Direttivo non trova applicazione la norma sulla delega rappresentativa di componenti assenti.
7. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
8. Si decade dall'incarico di Consigliere in caso di tre assenze consecutive dalle sedute senza motivata giustificazione, in caso di dimissioni o in caso di cessazione dall'Ufficio di Presidente di Conservatorio. Subentra il primo dei non eletti, fino al completamento del mandato triennale del Consiglio.
9. In mancanza, la sostituzione avviene con elezione suppletiva da tenersi senza indugio nella prima seduta dell'Assemblea, secondo le modalità previste per la nomina del Consiglio. In ogni caso il subentro vale fino alla scadenza naturale del Consiglio.
10. Il Consiglio si riunisce di norma quattro volte l'anno. Il Consiglio deve altresì essere riunito quando lo richiedano per iscritto almeno tre componenti del Consiglio stesso.
11. Di ogni seduta del Consiglio è redatto contestualmente un verbale sintetico, contenente le principali questioni dibattute e le deliberazioni adottate. Il verbale è redatto e conservato dal Segretario Generale e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. Copia del verbale viene inviata, entro dieci giorni, a cura del Segretario Generale, ai componenti della Conferenza.
12. Il Consiglio si pronuncia sulla proposta del Presidente di convocazione dell'Assemblea e sul relativo ordine del giorno.
13. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, ove ne ravvisi la necessità, di disporre che l'Assemblea generale venga tenuta a distanza o con consultazione scritta dei componenti della Conferenza.

Art. 6 – Presidente

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, con voto segreto, anche on-line, il Presidente il cui incarico, salvo il caso di decadenza individuale, ha durata pari a quella del Consiglio.



CONFERENZA
DEI PRESIDENTI
DEI CONSERVATORI
E ASSEMBLEA

organo ausiliario della PA istituita con DM 143/2012

2. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad ulteriore votazione di ballottaggio tra i due che hanno avuto il maggior numero dei voti. Ove anche in questo caso persista la parità, è eletto il più anziano nelle funzioni di Presidente.
3. In caso di unico candidato il Consiglio direttivo, all'unanimità, può optare per il voto palese.
4. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti.
5. Il Presidente, nei casi di assenza o di impedimento, è sostituito dal componente più anziano nella funzione di consigliere e, in caso di pari anzianità, dal più anziano nella nomina di Presidente di Conservatorio.
6. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno, sovrintende allo svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle delibere sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea e il relativo ordine del giorno.
8. Al Presidente spetta la rappresentanza della Conferenza nei confronti dei terzi, nonché la Presidenza dell'Assemblea.

Art. 7- Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Tesoriere.
2. Il Tesoriere provvede alla gestione della cassa. Allo stesso è affidata la verifica dei versamenti dei contributi dovuti da parte dei Conservatori e, ove occorra, egli provvede agli opportuni solleciti di pagamento nei confronti degli stessi.

Art. 8 – Segretario Generale

1. Il Segretario generale agisce in stretta collaborazione con il Presidente della Conferenza ed in particolare:
 - a. partecipa alle riunioni della Conferenza e del Direttivo e ne redige i verbali che sottoscrive insieme con il Presidente;
 - b. tiene aggiornata la lista degli indirizzi e dei recapiti telefonici dei Presidenti dei Conservatori facenti parte della Conferenza;
 - c. su indicazione del Presidente invia le convocazioni della Conferenza e del Consiglio Direttivo;
 - d. cura la raccolta e la tenuta dei verbali della Conferenza e del Consiglio Direttivo;
 - e. cura il sito web su indicazioni del Presidente
 - f. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, al di fuori del Consiglio stesso.
2. L'incarico ha la stessa durata del Consiglio Direttivo e scade alla scadenza dello stesso.



CONFERENZA
DEI PRESIDENTI
DEI CONSERVATORI
DI MUSICA

organo ausiliario della PA istituita con DM 143/2012

Art. 9 - Disposizioni comuni

1. Alle riunioni dell'Assemblea e a quelle del Consiglio possono essere invitati esperti o responsabili di servizi che interessano l'Alta Formazione Artistica e Musicale, l'istruzione musicale e, in genere, la professione musicale.
2. Nell'ambito degli organi della Conferenza, possono essere costituite Commissioni per lo studio dei singoli problemi, cui possono essere chiamati a partecipare anche esperti qualificati.

Art. 10 - Spese per il funzionamento

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non danno diritto ad alcun compenso.
2. Gli oneri connessi alla partecipazione di ciascun componente all'Assemblea e al Consiglio sono a carico della Istituzione di appartenenza.
3. L'Assemblea può deliberare un contributo annuale da parte delle Istituzioni di appartenenza da versare alla Conferenza per il suo funzionamento.
4. Il Consiglio reperisce le risorse economiche per le iniziative che si intendano assumere e che richiedano una spesa. La Conferenza può ricevere donazioni, legati e lasciti in genere, nonché sovvenzioni da enti e privati. Delle entrate e delle spese si dà conto specifico nei verbali da parte del Tesoriere.

Art. 11 - Modifiche al Regolamento.

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo e sono sottoposte all'Assemblea per la loro approvazione, secondo le modalità previste dall'art. 4.

Art. 12 - Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero derivare dall'applicazione del presente Regolamento è competente il Foro di Roma.

Indennità Presidenti

Corte dei Conti. Indennità di funzione piena agli amministratori comunali lavoratori autonomi

di Andrea Bufarale

E' tornata di recente tema di attualità, a seguito della Deliberazione n. 168/2022/PAR della Sezione di controllo della Corte dei conti della Puglia la questione relativa alla quantificazione dell'indennità di funzione spettante agli amministratori comunali qualora questi siano lavoratori autonomi ma continuino, durante l'espletamento del mandato amministrativo, a svolgere la loro attività libero-professionale.

Il quesito posto alla Sezione regionale di controllo pugliese ha riguardato l'applicazione, agli amministratori comunali, dell'indennità di cui all'art. 82 comma 1 TUEL (assessori, presidente del consiglio ecc.) laddove si tratti lavoratori autonomi e liberi professionisti e, specificamente, se si debba applicare l'indennità prevista dal citato articolo in misura piena o in misura dimezzata e a quali condizioni.

Al fine di analizzare meglio la decisione finale dei magistrati contabili, ripercorriamo insieme la normativa in oggetto.

L'art. 81 del TUEL prevede che *«I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato»*.

Il successivo art. 82 del TUEL al primo comma, prevede un'indennità di funzione *«per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali»* e dopo aver stabilito che la misura dell'indennità di funzione per gli amministratori locali è determinata con il decreto previsto dal successivo comma 8, dispone che *«Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa»*.

Secondo la Sezione, a fronte della chiara prescrizione normativa sul dimezzamento dell'indennità di funzione per gli amministratori locali i quali, da lavoratori dipendenti, non richiedano il collocamento in aspettativa non retribuita, è stata esclusa l'operatività della previsione nella diversa ipotesi degli amministratori locali che, nell'espletamento del loro mandato elettivo, continuano ad esercitare l'attività lavorativa autonoma o libero professionale.

Di particolare interesse è la precisazione relativa ai rapporti la disciplina contenuta nell'art. 82 (sulle indennità di carica) e quella contenuta nell'art. 86 (sugli oneri previdenziali, assicurativi ecc.) TUEL, posto che la differenza di disciplina corrobora ulteriormente la soluzione a favore della misura piena dell'indennità di carica in favore dei liberi professionisti/autonomi.

L'art. 82 TUEL, infatti, nulla prevede con riferimento al lavoro autonomo, riguardando indistintamente tutte le categorie dei lavoratori, dipendenti e non dipendenti.

L'art. 86 TUEL, invece, prevede il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi Istituti per gli amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che abbiano fatto richiesta dell'aspettativa non retribuita, mentre prevede il versamento, allo stesso titolo, di una somma forfettaria annuale, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti.

Si rammenta che in ordine a quest'ultima disposizione, secondo talune sezioni di controllo della Corte dei conti ad es. Abruzzo con deliberazione n.269/2019 ed il Ministero dell'Interno con parere del 9 aprile 2014 hanno legato il versamento, ai sensi dell'art. 86, comma 2, TUEL, degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore degli amministratori locali ad apposita dichiarazione di rinuncia all'esercizio della libera professione per tutta la durata del mandato.

Ciò nel presupposto che l'incarico istituzionale debba essere svolto alle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti, i quali, in concomitanza con il mandato elettivo, vengono collocati in aspettativa non retribuita.

In particolare, la Sezione regionale di controllo della Liguria con deliberazioni nn. 16/2014 e 21/2019, ha evidenziato, altresì, come una diversa lettura creerebbe una situazione di disparità di trattamento fra lavoratori dipendenti e non dipendenti in punto di percezione delle indennità previste dall'art. 82 TUEL.

Infatti, a fronte del collocamento in aspettativa, oltre al mancato dimezzamento dell'indennità, il legislatore (art. 86, comma 1) concede all'amministratore che sia lavoratore dipendente il diritto al versamento dei contributi a carico dell'amministrazione presso cui espleta il mandato.

Ove l'analogo beneficio, previsto dall'art. 86, comma 2, TUEL per i lavoratori non dipendenti, non fosse collegato alla esplicita rinuncia, durante il mandato, all'attività professionale espletata, questi ultimi verrebbero a cumulare due benefici, che il legislatore, per i lavoratori dipendenti, ritiene invece incompatibili (l'indennità di funzione in misura piena, ex art. 82, comma 1, TUEL, ed il versamento dei contributi sostitutivi, ex art. 86, comma 2, TUEL), oltre a continuare a svolgere la propria attività professionale o imprenditoriale (non dedicandosi a tempo pieno all'incarico di amministratore).

Tuttavia, alla luce dei contrastanti approdi tra la giurisdizione contabile prima segnalata e quella civile, di diverso avviso, è stata rimessa apposita questione interpretativa di massima. alla Sezione Autonomie della Corte dei conti che con deliberazione n. 27/2018 che ha dichiarato la questione inammissibile, lasciando incertezza sul punto.

Per completezza di analisi evidenziamo come la Sezione Autonomie fu chiamata ad esprimersi sul seguente quesito ovvero *“Se sia costituzionalmente orientata l'esegesi della giurisprudenza contabile secondo la quale l'art. 86, comma 2, TUEL, nella parte in cui richiama lo “stesso titolo*

del comma 1”, impone all’amministrazione locale di procedere al pagamento dei contributi forfettari di legge agli istituti previdenziali dei lavoratori non dipendenti – investiti di un mandato elettivo – unicamente nel caso di avvenuta formalizzazione, da parte di questi ultimi, di una rinuncia all’attività professionale per tutta la durata della carica, similmente a quanto previsto dal comma 1 della stessa disposizione riguardo i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita”

Anche la giurisprudenza contabile ha avuto modo di affermare che *«la ratio della norma consiste nel differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, ossia tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale facoltà quali: i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i **pensionati** e (...) i lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata dell’applicazione di detta misura, **cui spetterà l’indennità di funzione nella misura intera**»* (cfr. Sez. controllo Basilicata n. 43/2020; Sez. controllo Piemonte, n. 157/2019; Sez. controllo Calabria n. 71/2016)

Affari

Interni e Territoriali

INDENNITA' PER AMMINISTRATORE IN QUIESCENZA.

Sintesi/Massima

COLORO CHE NON POSSONO RICHIEDERE L'ASPETTATIVA HANNO DIRITTO ALLA INDENNITA' DI FUNZIONE NELLA MISURA INTERA.

Testo

Class. n.15900/TU/00/82 Roma, 18 APRILE 2012

OGGETTO: Indennità di funzione per amministratori.

Quesito su:13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: indennità di funzione.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale sono richiesti chiarimenti sull'esatta corresponsione dell'indennità di funzione ad un amministratore comunale, in quiescenza.

Al riguardo, si rappresenta che l'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita.

La ratio di tale disposizione è di differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, ossia tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale facoltà quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti e, come nel caso di specie i pensionati. Per quanto sopra, l'amministratore del comune di avrà diritto a percepire l'indennità di funzione nella misura intera.

GIULIANO TAGLIANETTI

Il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi ai soggetti «collocati in quiescenza»: profili di possibile illegittimità costituzionale

Sommario. 1. *Portata e ambito applicativo dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.* 2. *La ratio legis e la normativa previgente.* 3. *Dubbi di (il)legittimità costituzionale della norma.* 3.1. *Il possibile contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza.* 3.2. *Segue. ... con i principi di buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa.* 3.3. *Segue. ... con il principio del diritto alla remunerazione del lavoro.* 3.4. *Segue. ... con il divieto di discriminazioni basate sull'età.* 4. *Conclusioni.*

1. Com'è noto, l'articolo 6 (recante: "Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza") comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 190 del 18 agosto 2014), ha disposto che le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi, o cariche in organi di governo di Amministrazioni pubbliche, "a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza", a meno che non si tratti di incarichi o cariche a titolo gratuito e con durata annuale, non prorogabile, né rinnovabile ("incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione).

Il divieto disposto dal citato art. 6 del D.L. 90/2014 riguarda tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs 30 marzo 2001, nonché le "pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)" [1].

Il suo ambito soggettivo di applicazione è stato esteso "a qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza, indipendentemente dalla natura del precedente datore di lavoro e del soggetto che corrisponde il trattamento di quiescenza[2]".

Quanto all'ambito oggettivo di applicazione del divieto, gli incarichi vietati sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle Amministrazioni e negli Enti e Società controllati.

Il legislatore, in tal modo, ha voluto vietare il conferimento di incarichi e cariche che, indipendentemente dalla loro natura formale, consentono di svolgere ruoli rilevanti al vertice delle Amministrazioni.

A tale proposito, la Corte dei Conti ha affermato che l'art. 6 del decreto-legge 90/2014 configura una norma limitatrice che, in quanto tale, deve essere valutata sulla base del criterio di stretta interpretazione enunciato dall'art. 14 delle preleggi, che non consente operazioni ermeneutiche di indirizzo estensivo, fondate sull'analogia [3].

2. Il dichiarato intento del legislatore, com'è stato evidenziato nella Circolare esplicativa 4 dicembre 2014, n. 6 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione (recante "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n.95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90") è quello di favorire i giovani e di agevolare "il ricambio e il ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni", nonché "di evitare che il conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza sia utilizzato per aggirare lo stesso istituto del collocamento in quiescenza".

La circolare ministeriale si sofferma, inoltre, sull'eccezione al divieto che la suddetta disciplina impone: la possibilità di consentire - come detto - il conferimento di incarichi o collaborazioni ai medesimi soggetti in quiescenza, purché a titolo gratuito (e con rimborso delle spese documentate) e della durata di non oltre un anno, è motivata attraverso la volontà di bilanciare l'auspicato ricambio generazionale con "l'esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa".

Tale disposizione, è importante premettere, ha modificato l'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che vieta(va) alle pubbliche

Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli delle stesse Amministrazioni, che abbiano svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti. In precedenza, quindi, il divieto sussisteva solo per i soggetti collocati in quiescenza e già appartenenti ai ruoli delle stesse Amministrazioni, che avessero svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

La *ratio* (del tutto condivisibile) della normativa previgente era quella di impedire l'affidamento di incarichi ai dipendenti pubblici che fossero cessati dal servizio, dimostrando, in tal modo, di non volere più prestare il proprio operato a vantaggio della loro ex Amministrazione di appartenenza.

Era evidente, infatti, l'irrazionalità, soprattutto economica, del conferimento di un incarico in simili condizioni, ove si consideri che l'attività commissionata con l'incarico stesso sarebbe stata remunerata con il solo stipendio se il dipendente fosse rimasto ancora in servizio. In sostanza, si è mirato a evitare che il compenso per il nuovo incarico si aggiungesse alla pensione, con un sensibile aumento dei costi complessivi generali.

La norma in commento ha così ampliato sia l'ambito soggettivo (tutti i soggetti, già lavoratori pubblici o privati, collocati in quiescenza), sia l'ambito oggettivo (divieto esteso al conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni, anche diverse da quelle di provenienza).

3. La scelta legislativa di imporre un divieto generalizzato di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza (se non a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno) solleva seri dubbi di legittimità costituzionale.

3.1. Invero, tale divieto sembra porsi in insanabile contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall'art. 3 della Costituzione, che vieta irragionevoli discriminazioni tra cittadini, senza distinzioni di condizioni sociali e personali (*"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni ... di condizioni personali e sociali"*).

Occorre allora domandarsi se il divieto in parola rappresenti, o meno, una irragionevole discriminazione, fondata su una condizione personale e sociale[4].

Da questa domanda dipendono le sorti della norma in esame.

Una risposta affermativa, in grado di condurre alla declaratoria della illegittimità costituzionale della disposizione in commento, ci sembra possa essere data dimostrando, sul terreno dell'argomentazione giuridica, che la suddetta disparità di trattamento si risolve in una disparità di trattamento fra soggetti esclusivamente in base al loro *status*.

La condizione di pensionato, infatti, è indubbiamente riconducibile alle condizioni personali e sociali che la Costituzione impone al legislatore di non fare assurgere a criterio di irragionevole discriminazione tra i cittadini.

E ciò a maggior ragione se si considera che la Corte Costituzionale ha definito la categoria dei pensionati come una *"fascia sociale per antonomasia < > per età e impossibilità di adeguamento del reddito"* [5].

Peraltro, la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito il principio in base al quale sono ammissibili limitazioni a carico di determinati soggetti soltanto a condizione che esse siano finalizzate all'affermazione di interessi costituzionalmente apprezzabili o imposte in relazione a un rilevante e preminente interesse pubblico [6].

Ebbene, è assai arduo comprendere quali siano le esigenze di ordine generale o le superiori finalità di giustizia che la legge in parola è idonea a conseguire: essa, infatti, non postula affatto la tutela dei giovani lavoratori o il cd. "ricambio generazionale"[7], in quanto nulla esclude che un pensionato possa essere più giovane di un lavoratore in attività[8].

Al contrario, il suddetto divieto, lungi dal favorire i giovani o il cd. "ricambio generazionale", potrebbe indurre coloro che sono prossimi alla pensione (di anzianità) a rimanere in servizio il più possibile, ossia fino al raggiungimento del limite massimo d'età per l'esercizio della propria attività professionale, al fine di non essere costretti a rinunciare al conferimento di incarichi pubblici.

Il che potrebbe determinare paradossalmente un rallentamento dell'agognato ricambio generazionale e incidere negativamente sui più giovani. E tale conseguenza non costituisce un'evenienza puramente contingente e accidentale da ricollegare a un funzionamento patologico della disposizione in commento, bensì effetti diretti del suo contenuto precettivo.

E' allora evidente, in questa prospettiva, che la disposizione non favorisce necessariamente i più giovani; al contrario, essa si sostanzia in un'indebita discriminazione che impedisce, di fatto, ad una determinata categoria di soggetti di concorrere, in condizione di parità con tutti gli altri, per lo svolgimento di incarichi conferiti dalle Amministrazioni pubbliche, con conseguente violazione degli artt. 2[9], 3 e 51[10] della Costituzione.

A ciò va aggiunto che la norma, non tenendo conto del livello di reddito (da lavoro o da pensione) di cui si è titolari, non è neppure idonea a conseguire finalità redistributive del reddito.

I primi dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento alla violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione, sono stati posti in risalto dalla Corte dei Conti, con deliberazione n. 12 novembre 2014, n. 27, secondo cui *"la natura palesemente selettiva del divieto introdotto dalla norma ... potrebbe porre in evidenza alcuni aspetti problematici sul pieno rispetto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, in relazione rispettivamente al principio di uguaglianza e alla possibilità di accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza, soprattutto per la diversità di situazioni in cui possono trovarsi gli aspiranti agli incarichi, quali titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità, o con trattamenti pensionistici esigui[11]"* (in termini analoghi, si è da ultimo pronunciato la stessa Corte dei Conti con deliberazione 24 dicembre 2014, n. 35).

3.2. La disposizione in parola contiene, poi, un ulteriore germe di incostituzionalità, che si traduce nella violazione dell'art. 97 della Costituzione.

L'impossibilità per gli Enti pubblici di conferire incarichi in favore di soggetti collocati in quiescenza comporta l'obbligo per quest'ultimi di rinunciare alla possibilità di avvalersi dell'esperienza e delle capacità professionali di

potenziali validi elementi (senza alcuna ragione di pubblico interesse, come sopra sottolineato), con conseguente incidenza negativa sul buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa. Di ciò sembra quasi essere consapevole il legislatore allorché attenua la portata del divieto in parola prevedendo la possibilità di conferire incarichi ai soggetti collocati in quiescenza per la durata di un anno e a titolo gratuito.

3.3. Ma la previsione della gratuità degli incarichi si pone, a sua volta, in contrasto con il principio Costituzionale del diritto alla remunerazione del lavoro di cui all'art. 36 della Costituzione, che, com'è noto, riconosce il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro stesso.

3.4. Infine, pur ammettendo per assurdo che la disposizione in commento sia idonea a favorire i "giovani" e il ricambio generazionale, essa rischia di porsi in contrasto con la Direttiva 2000/78 C.E. che - al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro - ha espressamente previsto il divieto di discriminazioni fondate sull'età^[12] (*"qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe essere proibita in tutta la Comunità"*^[13]).

Pertanto, in virtù del principio in base al quale il legislatore è tenuto a rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, è altresì evidente la possibile violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione.

4. Volendo trarre una rapidissima conclusione, si può dire che l'aspettativa di un intervento legislativo a sostegno dell'occupazione giovanile e di solidarietà intergenerazionale non sembra ben riposta con riferimento all'articolo 6 del decreto legge n. 90/2014, poiché, in base a quanto si è cercato di argomentare, la suddetta norma è invece destinata ad aprire una nuova stagione di conflitti dinanzi non solo alla Corte Costituzionale, ma anche ai giudici "comuni" in virtù delle difficoltà connesse all'esatta individuazione dell'ambito oggettivo e soggettivo del divieto che la suddetta disciplina impone e delle eccezioni in essa contenute.

[1] Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300..."*. La disposizione in commento non trova quindi applicazione diretta nei confronti di tutti gli organismi partecipati dagli Enti locali, ma solo nei confronti di quelli compresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione dell'ISTAT; essa inoltre (stando al dato letterale della norma) dovrebbe riguardare soltanto gli incarichi che vengono conferiti direttamente dall'Amministrazione controllante presso la società e non quelli conferiti dal suo organo amministrativo (organo sociale nettamente distinto dall'Amministrazione controllante, ancorché composto dai suoi rappresentanti).

[2] Nella circolare viene peraltro precisato che le Amministrazioni devono finanche evitare di conferire incarichi e cariche a soggetti prossimi al collocamento in quiescenza il cui mandato si svolga in una fase successiva al collocamento in quiescenza stesso.

[3] In tal senso, Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, 30 settembre 2014, n. 23. La Corte dei Conti conclude, pertanto, affermando che il divieto di conferimento di incarichi ai soggetti collocati in quiescenza non può estendersi *"oltre i casi espressamente indicati nella norma limitatrice (< >, < > e < >)"*. Di conseguenza - ferme restando le disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi e cariche e alle procedure di conferimento, quali quelle contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - tutte le ipotesi di incarico o collaborazione non rientranti nelle categorie finora elencate sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame.

[4] Sulla nozione di discriminazione, in generale, cfr. M. BARBERA, *La nozione di discriminazione nella legge 125/91*, estratto da *Le Nuove leggi civili commentate*, n. 1, 1994, pp. 46-57; M. BARBERA, *Il nuovo diritto antidiscriminatorio: innovazione e continuità*, in M. BARBERA (a cura di), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. XIX-XLVI; C. FAVILLI, *Il principio generale di non discriminazione*, estratto da *La non discriminazione nell'Unione Europea*, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 183-196; M. RANIERI, *Direttive antidiscriminatorie di seconda generazione e Corte di Giustizia dell'UE: alcune questioni problematiche*, in RGL, 2012, pp. 165-210.

[5] Corte Costituzionale, n. 116 del 2013, in *Rivista di diritto tributario*, 2014, n. 2, p. 76.

[6] Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 158 del 1975, in *Giur. cost.*, 1975, I, 1405 ss., secondo cui *"l'ambito del principio di eguaglianza è stato ormai precisato da questa Corte in numerose occasioni. È stato, in particolare, riconosciuto come riservato al potere discrezionale del legislatore lo stabilire discipline differenziate per regolare situazioni che egli ritiene ragionevolmente e non arbitrariamente diverse e per il perseguimento di finalità apprezzabili costituzionalmente"*.

[7] Come sottolinea BONARDI (*Le discriminazioni basate sull'età*, in BARBERA cit., p. 130 ss.), l'idea della «staffetta tra vecchi e giovani» presuppone una visione «semplicistica del mercato del lavoro, che parte dal presupposto che vi sia un numero fisso di posti che possa essere tout court passato da alcuni lavoratori ad altri».

Si veda in argomento MANFREDI, VICKERS, *Retirement and Age Discrimination: Managing Retirement in Higher Education*, in *Industrial law journal*, 2009, n. 4, p. 343 ss.

[8] Di tale incongruenza lo stesso Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione mostra di essere consapevole allorché, nella citata circolare esplicativa n. 6/2014, prevede, in contrasto con la stessa legge oggetto di interpretazione, che le disposizioni in esame “non impediscono di prestare attività lavorativa nelle amministrazioni pubbliche ai soggetti che possano aspirarvi, in relazione ai limiti di età”.

[9] Con riferimento alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, può essere utile ricordare che la Corte Costituzionale estende la qualifica di diritto inviolabile anche a fattispecie per le quali le disposizioni costituzionali non ripetono la previsione dell'inviolabilità (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 38 del 1973, in *Giur. Cost.*, 1973, 354 ss.; con osservazione di G. Pugliese, *Diritto all'immagine e libertà di stampa*, in *Giur. cost.*, 1973, 355).

[10] Non va dimenticato che l'articolo 51 della Costituzione è da sempre stato oggetto di un'interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza costituzionale, volta a escludere che il rinvio alla discrezionalità del legislatore possa consentire indebite discriminazioni, “camuffate” da requisiti. In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili solo esclusioni ragionevoli e non arbitrarie, fondate su requisiti attitudinali (come, ad esempio, l'idoneità fisica), in nome di interessi pubblici di rilievo costituzionale (per tutte, cfr. Corte Costituzionale 17 giugno 2010, n. 213).

[11] La Sezione del controllo della Corte dei Conti, tuttavia, non ha potuto sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi al Giudice delle leggi, in quanto la fattispecie oggetto della pronuncia non rientrava tra le ipotesi di violazione dell'art.81 della Costituzione.

[12] Sul divieto di discriminazioni basate sull'età, cfr. O. BONARDI, *Le discriminazioni basate sull'età*, in M. BARBERA (a cura di), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio*, Milano, Giuffrè, 2007, pp.125-169.

[13] Con riferimento all'applicazione della direttiva 2000/78, occorre ricordare che la Corte ha affermato che il principio di non discriminazione in base all'età deve essere considerato un principio generale del diritto dell'Unione Europea (in tal senso, sentenza 19 gennaio 2010, causa C 555/07). Va anche ricordato, però, che la stessa direttiva 2000/78, in particolare l'art. 6, n. 1, precisa che gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione «laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari». Peraltro, nell'indagine sulla giustificabilità delle disposizioni nazionali, la valutazione della legittimità dei fini non dovrebbe mai essere disgiunta dall'analisi sulla congruità dei mezzi impiegati. Così, ad esempio, è avvenuto nel caso Hütter (Corte di Giustizia 18 giugno 2009, causa C-88/08, David Hütter c. Technische Universität Graz), laddove la Corte si è soffermata su una analisi delle finalità della normativa nazionale e sulla loro (s)proporzione rispetto alle disparità di trattamento operate dalla legislazione controversa.

(pubblicato il 18.2.2015)



AREA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI AFAM

Aspetto vitale di cui non sembra tenersi conto riguarda la attuale natura giuridica delle Istituzioni di alta cultura. Fortemente autonome, vivono ancora quasi quali articolazioni periferiche della struttura burocratica ministeriale centrale. Eppure è intervenuta la legge n. 508/1999 : "legge ordinamentale" che non può essere modificata per mera incompatibilità da una qualsiasi successiva legge ordinaria. Per intervenire quindi in questa materia è necessario un apposito ed espresso provvedimento legislativo. Un intervento non in linea con il carattere ordinamentale della legge **sarebbe irragionevole** anche perché l'utilizzo improprio dello strumento legislativo tradirebbe proprio il compito che la Costituzione, all'articolo 33, affida al legislatore, ossia non solo di definire ma di **presidiare l'autonomia** degli Istituti di alta formazione: mentre una comune legge non mirata **determinerebbe un abbassamento della garanzia di autonomia che la Costituzione ha stabilito.**

Dunque le Istituzioni AFAM **godono di tutela costituzionale.** L'art. 33, sesto comma, della Carta Fondamentale, recita: **"Le Istituzioni di alta cultura, Università ed Accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato"**. Mentre proprio dando attuazione a tale articolo della Costituzione la legge ordinamentale n. 508 del 1999 (*Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di Musica*) ha riconosciuto le prerogative spettanti agli organi dei Conservatori, Accademie ed ISIA alla luce della autonomia per essi prevista. L'art. 2 di tale legge, dopo avere richiamato l'**art. 33 della Costituzione**, precisa, al quarto comma, che tali Istituzioni di alta cultura **"sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici"**. Al ministero residuano (art. 2, terzo comma) poteri **"di programmazione, indirizzo e coordinamento"**... **"nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge"**.